Reg. Dominico

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del piano generale degli impianti pubblicitari e del canone mercatale

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 – 847)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. **del**

Articolo 37 - Domanda di occupazione .....
Articolo 38 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione .....
Articolo 39 - Obblighi del concessionario (titolare della concessione).....
Articolo 40 - Durata dell'occupazione .....
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni..
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....
Articolo 49 - Passi carrabili.....
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....
Articolo 51 - Soggetto passivo .....
Articolo 52 - Agevolazioni .....
Articolo 53 - Esenzioni .....
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva.....
Articolo 57 - Rimborsi .....
Articolo 58 - Sanzioni.....
Articolo 59 - Attività di recupero .....
CAPO V – CANONE MERCATALE.....
Articolo 60 – Disposizioni generali.....
Articolo 61 - Funzionario Responsabile .....
Articolo 62 - Domanda di occupazione .....
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....
Articolo 64 - Classificazione delle strade.....
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni..
Articolo 66 - Occupazioni abusive .....
Articolo 67 - Soggetto passivo .....
Articolo 68 - Agevolazioni .....
Articolo 69 - Esenzioni .....
Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....
Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva.....
Articolo 72 - Rimborsi .....
Articolo 73 - Sanzioni.....
Articolo 74 - Attività di recupero .....
Articolo 75 – Disposizioni finali.....
Articolo 76 – Piano generale degli impianti pubblicitari.....

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite anche al Responsabile dei Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1.Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2.Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti (Art. 23 Cod. str.)(Definizione dei mezzi pubblicitari)

- **Insegne d'esercizio**
  Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Cartelli;
- **Preinsegne**
  Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce,supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, ne' per propria luce, ne' per luce indiretta;
- **Cartelli**
  Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- **Impianti pubblicitari di servizio per la pubblica utilità**
  Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapedonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.;
- **Impianti pubblicitari per la propaganda commerciale**
  Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.;
- **Impianti destinati alle affissioni**.

4. E' data facoltà all'utente che chiede il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di una insegna di esercizio luminosa o illuminata, di farsi rappresentare da ditta specializzata nella produzione ed installazione di insegne ed abilitata ai sensi del D.M. 22/01/2008 N. 37 (Sicurezza sugli impianti)

5. E' necessaria, altresì, l'autorizzazione per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e dalle professioni sanitarie ausiliarie (Legge 15/02/1992 n. 175 e s.m.i.). Tale pubblicità è consentita soltanto mediante l'apposizione di targhe sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale.

6. L'interessato, per conseguire l'autorizzazione, di cui al comma 5, deve inoltrare domanda, dopo aver ottenuto il nulla-osta da parte dell'Ordine o Collegio professionale competente.

7. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione, previo pagamento del Canone dovuto.

8. E' fatto obbligo all'utente di produrre, in uno all'istanza, certificato rilasciato dalla CC.I.AA. da cui si rilevi che l'azienda produttrice dell'insegna di cui si chiede l'autorizzazione per la installazione, risulti essere abilitata all'esecuzione dei lavori. Per ottenere l'autorizzazione, gli interessati devono presentare all'Amministrazione Comunale domanda indirizzata al Funzionario Responsabile del Servizio "Imposta Comunale sulla pubblicità".

La domanda dovrà contenere le indicazioni qui di seguito riportate:

1. Generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, dichiarazione dell'attività autorizzata.

2. Strada e/o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione del mezzo.

3. Ragione sociale e Sede Legale della ditta installatrice, nonché il Codice Fiscale o Partita IVA

4. Autocertificazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare, sarà posto in opera nel rispetto delle norme di sicurezza in materia vigenti, sollevando l'amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Pianta planimetrica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato.

2. Relazione tecnica illustrativa.

3. Copia del contratto di locazione o di concessione e, nel caso in cui il contratto non sia soggetto a registrazione, idonea dimostrazione della superficie ove si richiede l'installazione dei mezzi pubblicitari, nel caso in cui si tratti di suolo non comunale.

4. Per gli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, dichiarazione con cui l'utente si impegna a stipulare polizza assicurativa per la copertura dei danni a persone e/o cose causati dal manufatto. Copia di tale polizza dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione della "dichiarazione di pubblicità".

Le domande incomplete non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dai dati e documenti mancanti e le stesse verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla 1° richiesta.

8. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari sulle mazzette dei negozi e sulle ringhiere dei balconi.
9. E' vietata la unificazione di due o più impianti pubblicitari, seppure autorizzati singolarmente.
10. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la pubblicità eseguita sui pali della pubblica illuminazione, attraverso l'installazione di gonfaloni.
11. E' vietata, su tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo striscioni che attraversano vie e piazze.
12. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e non luminosi, visibili dai veicoli in transito sulle strade che, per forma, direzione, colorazione ed ubicazione, possano generare confusione con i segnali stradali e con i semafori, o rendere difficile la comprensione; nonché le sorgenti luminose che determinano l'abbagliamento.
13. L'installazione di mezzi pubblicitari a lettere luminose, singole, a parete, dovrà essere realizzata in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con i colori della struttura di appoggio.
14. Su aree destinate ad uso pubblico (giardini pubblici, bambinopoli), è vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari luminosi o non luminosi.
15. E' vietata la distribuzione di volantini, depliant, cataloghi, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario commerciale nel territorio comunale. Viene consentita la distribuzione unicamente mediante deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiale, eccezion fatta sulle aree private in uso delle relative attività commerciali e fatta salva la previsione in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative, ecc. per i quali potranno essere distribuiti volantini, nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, ai cittadini che si dimostrino interessati. In questo caso gli organizzatori delle manifestazioni dovranno, in ogni caso, consegnare i suddetti volantini direttamente ai passanti, non gettandoli per terra ed avendo cura di mantenere pulito il sito ove è svolta l'attività.
In caso di inosservanza, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
16. E' vietata l'affissione di manifesti il cui contenuto sia diffamatorio nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.
17. E' vietato l'approntamento di spazi per l'affissione diretta di manifesti sui muri degli edifici situati all'interno del centro storico.
18. E' vietata la installazione di vetrine incassate, per qualunque spessore nella muratura.

Fanno eccezione i seguenti casi

19. Gli striscioni pubblicitari attraversanti vie e piazze della città, anche in centro storico, possono essere collocati solo ed **esclusivamente** per manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.
20. Sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari, l'installazione dei mezzi pubblicitari è consentita solo entro la sagoma del manufatto, senza sporgere dal perimetro strutturale.
21. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni e al materiale d'impiego, e in presenza di sottostanti bozze, contenute nella misura delle stesse.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 Aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento spontaneo del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente dedicato del Comune di Piazza Armerina, entro il 30 Aprile di ciascun esercizio finanziario
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali, nella misura prevista dalla normativa vigente.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
   a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
   b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
   c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 2, non sono applicabili ove il Comune si trovi in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 e segg. TUEL.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
   a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
   c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
   d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
   e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Piazza Armerina, ai sensi dell'art. 1 - comma 836 - della legge n. 160 del 2019, non costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. L'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
3. Il Comune di Piazza Armerina permette, in ogni caso, l'affissione in proprio da parte degli stessi interessati di manifesti commerciali, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali e di annunci mortuari, mettendo a disposizione gli impianti a tal fine destinati.
4. L'affissione effettuata in proprio dai diretti interessati, di cui al precedente comma 3, deve comunque essere effettuata nel rispetto delle norme, limiti e divieti previsti nel presente regolamento e, specificatamente, con le modalità disciplinate dal successivo articolo 26.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
   a. Le affissioni si effettuano secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico.
   b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;
   c. Nel caso di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare e/o rimandare l'affissione senza alcun onere a suo carico;
   d. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
   e. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di consentire la sostituzione gratuita di manifesti strappati o comunque deteriorati, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
   f. Per l'esecuzione urgente dell'affissione, richiesto per il giorno stesso, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari;

2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
   a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Piazza Armerina e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
   b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
   c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
   d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
   e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
   f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, mediante versamento diretto sull' IBAN bancario o conto corrente postale dedicato dell'ente.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il presente Regolamento in tema di impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare, a seconda della tipologia di occupazione, al SUAP, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, consegnandola al Protocollo Generale dell'Ente.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
   a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
   b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
   c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
   d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
   e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
   f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di immediata decadenza della concessione o autorizzazione:
   a) il mancato versamento del canone di concessione o di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
   b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
   c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
   a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
   b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
   c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
   - dalle ore 7 alle ore 20;
   - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di €1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
   a) durata minima 6 anni;
   b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
   - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
   - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
   - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
   a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento;
   b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
   c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
   d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
   e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, si dispone l'esenzione dal canone;

k) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;

l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

m)le occupazioni con apparecchi automatici e simili;

n) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con la modalità di versamento diretto sul conto corrente dedicato dell'ente.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate 5 rate bimestrali aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura

di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

9. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi, ove ritenuto opportuno dalla Giunta Comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche -

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
   c) durata dell'occupazione;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta del 40 %, come previsto al punto 4. dell'art. 65 del presente Regolamento
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 e 2, non sono applicabili ove il Comune si trovi in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 e segg. TUEL.

Articolo 69 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni occasionali per il commercio itinerante su aree pubbliche, con soste giornaliere fino a un massimo di sessanta minuti.

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento in un'unica soluzione del canone mercatale va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.
8.

Articolo 74 - Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 75 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l' esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento stesso, ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90, e dopo il suo deposito per 15 giorni consecutivi nella Segreteria comunale, con contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

Articolo 76 – Piano Generale degli impianti pubblicitari

ALLEGATO A

IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI MQ. PER ZONA

Gli impianti per la pubblica affissione si compongono di uno o più cartelli-modulo eventualmente assemblati tra loro, ciascuno delle dimensioni max di ml. 2,00 di base per ml 1,40 di altezza.

A1 – Centro urbano

Spazio per le pubbliche affissioni	mq...100,00.....
Spazi ad uso esclusivo del comune	mq...50,00.....
TOTALE	mq...150,00.....

A2 – Centro storico

Spazio per le pubbliche affissioni	mq...73.....
Spazi ad uso esclusivo del comune	mq...36,50.....
TOTALE	mq...109,50.....

Zonizzazione scala 1: 5000

Allegato A - A1 centro urbano

Zonizzazione scala 1:5000

Allegato A - A2 centro storico

Zonizzazione scala 1: 5000

Allegato B - A1 centro urbano

Zonizzazione scala 1:5000

Allegato B - A4 zona periferica nord

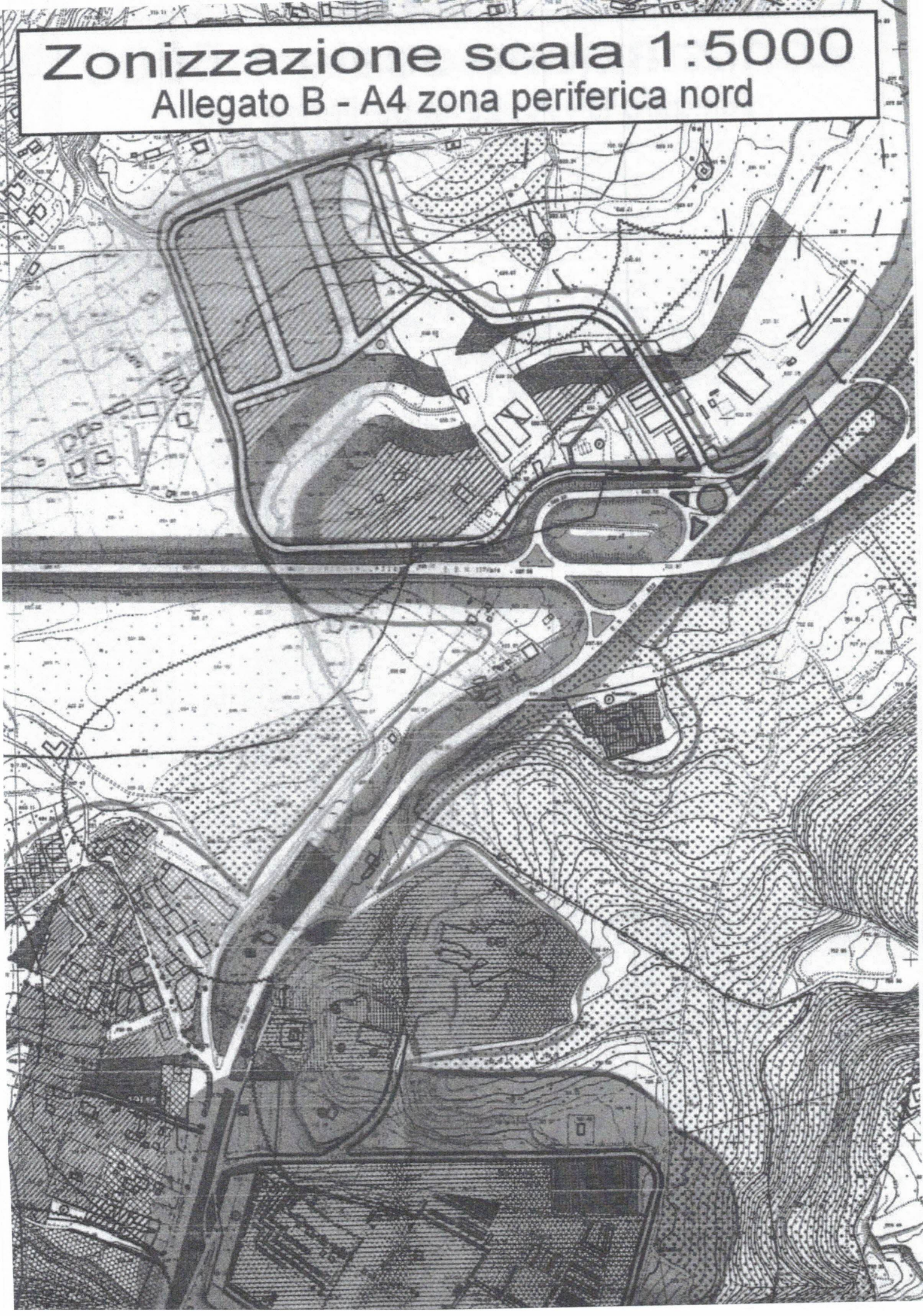

SCHEDA GRAFICA – A01

INSEGNE DI ESERCIZIO

caratteristiche

INSEGNA FRONTALE

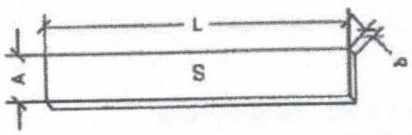

ALTEZZA (A)	libera
LARGHEZZA (L)	libera
SUPERFICIE (S = L x A)	S <= 20 mq (edifici prevalentemente non residenziali) S <= 3 mq (altri casi) S <= 1,5 mq (zona 1)
PROFONDITA' (P)	P <= 15 cm (con h dal suolo <= 2,50 m) P <= 24 cm (2,50m < h < 4,00m)

INSEGNA SUL TETTO

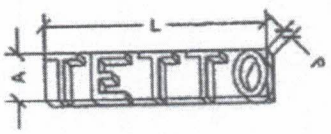

LARGHEZZA (L)	L <= al 70% della lunghezza della facciata
ALTEZZA (A)	A <= al 20% dell'altezza della facciata e comunque inferiore a 4 m

INSEGNA A BANDIERA

ALTEZZA (A)	libera
LARGHEZZA (L)	L <= 1,5 m (zona 3) L <= 1,0 m (altre zone)
SUPERFICIE (S = L x A)	S <= 2,5 mq (nelle altre zone) S <= 1,0 mq (nella zona I)
ALTEZZA DAL SUOLO (H)	
dal suolo stradale privo di marciapiede	H >= 4,30 m
dal suolo pedonale	H >= 3,50 m (con sporgenza > 30cm) H >= 3,00 m (con sporgenza < 30 cm)

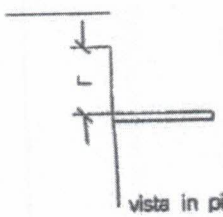

DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE (C)	C <= 0,5 m
DISTANZA DALL'ANGOLO DELL'EDIFICIO (E)	E >= 0,5 m

SCHEDA GRAFICA – A03

IMPIANTI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA' PERMANENTE

tipologie strutturali per orientamento parallelo alla strada

STENDARDO / CARTELLO

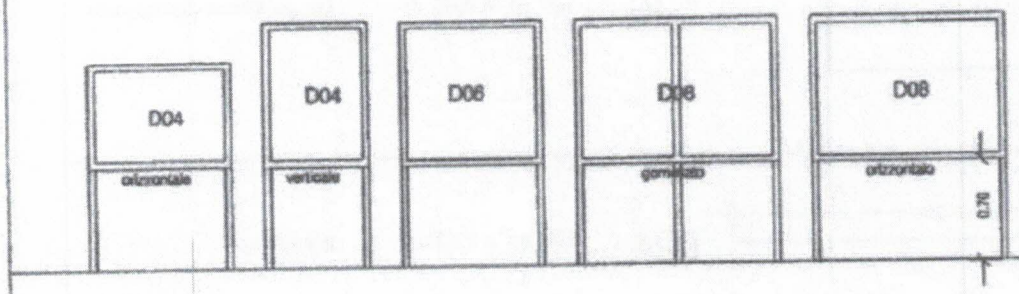

FORMATI	F04, F08 C04, C06, C08
SUPPORTI	su pali
ALTEZZA DAL SUOLO	0,70 m

POSTER / CARTELLO

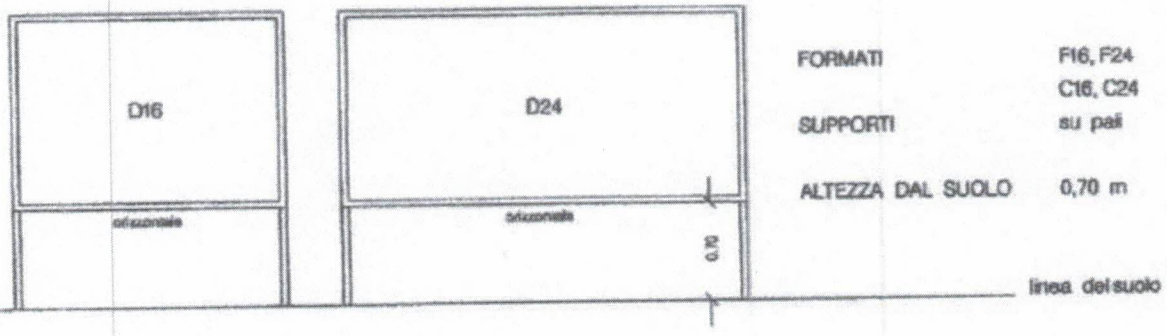

FORMATI	F16, F24 C16, C24
SUPPORTI	su pali
ALTEZZA DAL SUOLO	0,70 m